

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PERUGINI, BEORCHIA, PINTO, SARTORI,  
DONATO, MURMURA, MARNIGA, DIPAOLO, COVELLO e DELL'OSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 1989

Interpretazione autentica dell'articolo 19 della legge 16 marzo  
1987, n. 123, in materia di concessione di alloggi

ONOREVOLI SENATORI. – Come è noto, l'articolo 19 della legge n. 123 del 1987 autorizza l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ad alienare gli alloggi di sua proprietà, con esclusione di quelli tassativamente previsti dal proprio ordinamento centrale e periferico, per l'acquisizione di risorse necessarie alla ristrutturazione e l'acquisto di immobili e la costruzione di fabbricati, e destinate prioritariamente, per le predette finalità, al comune o alla provincia ove siano avvenute le alienazioni.

A termini del comma 1 del citato articolo 19, hanno titolo all'acquisto dell'alloggio i rispettivi titolari di concessione in vigore alla data della legge in questione, nonché coloro che sono «titolari di locazioni» alla medesima data.

In sede di applicazione della norma l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha manifestato dubbi interpretativi circa il riconoscimento dei soggetti in possesso del requisito indicato di titolari di locazioni. Essa infatti tende a limitare l'applicazione della norma ai soli interessati in possesso del titolo formale della locazione, ossia del contratto. In tal modo non vengono presi in considerazione gli altri soggetti che la legge inequivocabilmente definisce ed individua con la dizione «titolari di locazioni». Il termine «locazioni» quindi, usato al plurale, indica in maniera sufficientemente chiara l'intento del legislatore di considerare, oltre quelle regolate da atto formale,

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quelle cosiddette di fatto instauratesi all'atto del pensionamento o del decesso del titolare della concessione.

Per un più completo esame della questione è da sottolineare che:

1) il disegno di legge, all'origine, prevedeva l'alienazione limitata ai soli titolari di concessione;

2) alla Camera dei deputati, in sede di discussione, la Commissione deliberante sulla proposta di legge ritenne di tutelare con subemendamento le legittime aspettative di coloro che, pur continuando a dimorare nell'alloggio - occupato con atto di regolare concessione e spesso da alcune decine di anni - sono decaduti dalla concessione stessa solo a

causa di eventi naturali come il pensionamento o il decesso;

3) questi ultimi, in complesso circa cinquanta, in sostituzione del canone di concessione sono stati assoggettati al pagamento del canone determinato in base alla legge n. 392 del 27 luglio 1978, stabilendo così in pratica un rapporto di locazione con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 1575 e 1587 del codice civile.

Tenuto conto sia dello scopo da raggiungere che dello spirito equitativo della norma così modificata, al fine di fugare ogni possibile dubbio interpretativo della stessa, si sottopone all'esame degli onorevoli colleghi il seguente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

Art. 1.

1. I titolari di locazione, di cui al comma 1 dell'articolo 19 della legge 16 marzo 1987, n. 123, sono anche coloro che continuano ad occupare, a qualsiasi titolo, gli alloggi già avuti in regolare concessione nella qualità di dipendenti, collocati a riposo o deceduti in servizio.